

Sentenza n. 756/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO	Presidente
Dott. Alberto SPANO'	Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA	Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI	Consigliere
Prof. Bruno BALLETTI	Cons. relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Xxx Xxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Xxx Xxxx giusta procura a margine del ricorso e domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Xxx Xxxx e Xxx Xxxx ed elettivamente domiciliato in Roma alla x, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente -

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICUZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Xxx Xxxx e Xxx Xxxx ed elettivamente domiciliato in Roma alla X, giusta procura per notar X;

- resistente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste-Sezione Lavoro n. 29/02 de 15 aprile 2002 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 40/2001). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2004 dal consigliere Bruno Balletti; Udito l'avv. Xxx Xxxx (per delega dell'avv. Xxx Xxxx); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Trieste Xxx Xxxx – titolare di pensione di anzianità dal dicembre 1994 come ex dipendente della "FINCANTIERI Arsenale Triestino San Marco" – conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. per sentire dichiarare il proprio diritto al beneficio previsto dall'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257/1991: beneficio consistente nell'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 al periodo di continuativa ultradecennale attività prestata dal ricorrente in ambiente di lavoro esposto direttamente ed indirettamente all'amianto. Si costituivano in giudizio l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. che impugnavano integralmente la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. L'adito Giudice del lavoro rigettava la domanda del Xxx Xxxx e – su impugnativa del soccombente e ricostitutosi il contraddittorio (con l'I.N.A.I.L. che proponeva "appello incidentale condizionato") – la Corte di Appello di Trieste respingeva l'appello principale (confermando la decisione di primo grado) e dichiarava assorbito l'appello incidentale dell'I.N.A.I.L.. Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) «il beneficio in questione è volto, in concreto, al fine di fare conseguire le prestazioni pensionistiche, come è dato intendere dal disposto dell'art. 13, settimo ed ottavo comma, della legge n. 257/1992 nel suo testo rimasto, a detto proposito, inalterato: non quindi

un beneficio generalizzato consistente nell'incremento dell'anzianità, contributiva ma solo una misura di sostegno ai lavoratori che, per l'obbligatoria dismissione di una lavorazione pericolosa, intendano entrare in quiescenza»; b) «non assume rilievo il fatto che l'attore sia entrato in quiescenza solo nel 1996, posto che il Turale, a conoscenza dal 1994 del suo stato, ha comunque atteso di entrare in quiescenza normalmente e solo dopo essere entrato in quiescenza, nel 1997 in particolare, ha chiesto i benefici di cui è causa, volti comunque solo a fare "conseguire" la pensione di anzianità». Per la cassazione di tale sentenza Xxx Xxxx ha proposto ricorso sostenuto da un unico motivo, L'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. si sono costituiti in giudizio depositando rituale procura difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I -. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente – denunciando "violazione di legge e insufficienza di motivazione – rileva che «l'art. 13 della legge n. 257/1992 non esclude dalla sua previsione "i pensionati" ma cita soltanto "i lavoratori" e il ricorrente al momento della domanda possedeva requisiti previsti per legge e ne chiedeva la sua applicazione in forza della dizione letterale della norma» e censura la sentenza impugnata «che appare in netta violazione della previsione della n. 257/92, modificata proprio per non aver tenuto conto di quella che è la formulazione letterale della norma» evidenziando che «nel caso di specie il ricorrente nel 1992, (entrata in vigore della legge) era in forza presso il suo datore di lavoro e quindi sottoposto alla vigenza della legge n. 257/1992, la quale peraltro non pone un termine per proporre la domanda e quindi egli era in possesso di tutti i requisiti necessari per poter rivendicare i benefici della ricostituzione pensionistica» e, da ultimo, che «il Giudice di appello ha ommesso di motivare la questione di legittimazione passiva e dell'interesse ad agire da parte dell'I.N.A.I.L.». II -. Il ricorso si appalesa fondato nei sensi in cui alle considerazioni che seguono. Nelle numerose decisioni di questa Corte che, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2000 e tenendo conto del disposto dell'art. 80, comma 25, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), si sono occupate della questione controversa (ex plurimis: Cass. n. 5764/2001, Cass. n. 8859/2001, Cass. n. 13786/2001, Cass. n. 2926/2002, le cui argomentate motivazioni il Collegio fa proprie), la norma dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257/92 e successive modifiche è stata interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, mentre non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92 (28 aprile 1992) siano già titolari di una pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità (quale prevista dall'art. 2 della legge n. 222/1984), è invece applicabile ai lavoratori che, a quella medesima data, siano dipendenti delle imprese direttamente investite dall'intervento legislativo (art. 1, secondo comma, della legge n. 257/1992) di ulteriore produzione e uso della sostanza nociva, come pure ai lavoratori occupati in imprese operanti in settori diversi (o io. quella stessa di provenienza, la quale, in ipotesi, abbia realizzato una riconversione produttiva), nonché a coloro che (sempre a quella data) versino in uno stato di temporanea "non occupazione" e, infine, ai titolari della pensione di invalidità. (di cui al rd. 1. n. 636/1939, convertito in legge n. 1272/1939 e successive modifiche) o dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 legge n. 222/1984).

In definitiva, quindi, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione del ripetuto art. 13, ottavo comma, sono quelle nelle quali l'interessato, al momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992, abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia) "fisiologicamente" collegata al realizzarsi di un simile evento, ovvero quelle nelle quali – sempre a tale momento – fruisca di una pensione di inabilità, stante la incompatibilità di tale trattamento specificamente prevista dalla legge (art. 2, quinto comma, della legge n. 222/1984), con un'attività lavorativa retribuita. Per converso, il beneficio va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257/92, giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione,

possono tuttavia giovare per migliorare la prestazione” opportunamente comunicando all’ente previdenziale l’avvenuta esposizione all’amianto alle condizioni previste dalla legge; si asterranno dalla richiesta solo coloro che, avendo già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione, non riceverebbero alcun giovamento dall’applicazione della legge. Ciò, beninteso, sempre che ricorrano – nelle concrete fattispecie – tutti i presupposti necessari ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto all’invocato beneficio, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all’amianto, alla soggezione dell’interessato all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto e al rischio morbigeno, nella nozione fornita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte e, sinteticamente, definibile come rischio effettivo (e non solo presunto) del manifestarsi, anche a distanza di anni, delle malattie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare, a causa della presenza, nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite di cui al d.lvo n. 277/1991, come modificati dall’art. 3 della legge n. 257/92 (poi sostituito dall’art. 16 della legge n. 128/1998 ed anche in relazione ai successivi sviluppi della legislazione in materia), determina una obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa svolta. Alla stregua di questi principi – che trovano fondamento nella identità del rischio morbigeno affrontato dai soggetti sopra menzionati, per i quali tutti sussiste, altresì, l’uguale aspettativa della cessazione anticipata e definitiva dell’attività lavorativa con l’incremento di anzianità offerto dalla legge – la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, per aver rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto, giuridicamente errato, che l’aver conseguito una pensione di anzianità nella vigenza della legge n. 257/92 (ma senza la prevista maggiorazione) fosse di ostacolo all’applicazione della norma dell’art. 13, ottavo comma, della stessa legge. Infondata appare, invece, la censura (contenuta sempre nell’ambito dell’unico motivo di ricorso) concernente la pretesa legittimazione passiva dell’I.N.A.I.L., in quanto rispetto a una richiesta giudiziale fondata sulla ripetuta disposizione dell’ottavo comma dell’art. 13, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione (ad causam) poiché soggetto del tutto estraneo al rapporto di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda (Cass. a. 17528/02, Cass. n. 8859/01). III -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da Xxx Xxxx deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e deve, quindi, disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice indicato nella Corte di Appello di Venezia per l’indispensabile accertamento della ricorrenza, in concreto, di tutti gli elementi che integrano, nel loro insieme, la fattispecie costitutiva dell’affermato diritto. Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre 2004.

Il Presidente

Il Consigliere estensore